



Direttive della CAV PP	D – 01/2016	italiano
Requisiti per le fondazioni d'investimento		

1^a entrata in vigore: 1° settembre 2016
Ultima modifica: 1° settembre 2024

Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	Requisiti per le fondazioni d'investimento	3
2.1	Organizzazione	3
2.2	Infrastruttura	3
2.3	Contratti	3
2.4	Procedure e compiti	3
2.5	Politica e gestione dei rischi	3
2.6	Sistema di controllo interno	4
2.7	Responsabili	4
2.7.1	Requisiti generali	4
2.7.2	Requisiti tecnici	4
2.7.3	Verifica del rispetto dei requisiti previsti per i responsabili	4
2.7.4	Definizione dei requisiti previsti per il consiglio di fondazione	5
2.7.5	Delega di compiti	5
2.7.6	Conflitti d'interesse	5
2.8	Contabilità e rendiconto	5
2.9	Verbale dell'assemblea degli investitori	5
2.10	Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP	6
3	Procedura per la costituzione di una fondazione d'investimento	6
3.1	Richiesta di costituzione	6
3.2	Rapporto di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale	6
3.3	Approvazione della costituzione	6
3.4	Costituzione	6
3.5	Decisione relativa all'assunzione della vigilanza	6
4	Entrata in vigore	7
5	Commento	8
5.1	Capitolo 2.3 – Contratti	8
5.2	Capitolo 2.7.1 – Requisiti generali	8
5.3	Capitolo 2.7.2 – Requisiti tecnici	8
5.4	Capitolo 2.7.3 – Verifica del rispetto dei requisiti previsti per i responsabili	8
5.5	Capitolo 2.7.6 – Conflitti d'interesse	9
5.6	Capitolo 3 – Procedura per la costituzione di una fondazione d'investimento	9
5.7	Capitolo 3.1 – Richiesta di costituzione	9
5.8	Capitolo 3.2 – Rapporto di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale	10

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle fondazioni d'investimento ai sensi degli articoli 53g segg. LPP.

2 Requisiti per le fondazioni d'investimento

2.1 Organizzazione

L'organizzazione è adeguata all'attività e conforme alla legislazione, alle direttive e alle comunicazioni della CAV PP nonché agli statuti e ai regolamenti della fondazione d'investimento.

Essa comprende almeno un organigramma e una regolamentazione delle competenze degli organi fondamentali per l'attività e dei supplenti.

2.2 Infrastruttura

L'infrastruttura, servizi informatici compresi, è sufficiente e adeguata all'attività.

2.3 Contratti

Le basi regolamentari stabiliscono che i contratti di amministrazione patrimoniale e di gestione possono essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la fondazione d'investimento (art. 48h cpv. 2 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.144.1]). I contratti di amministrazione patrimoniale prevedono in particolare:

- l'ampiezza delle competenze dell'amministratore patrimoniale;
- gli obiettivi e le limitazioni d'investimento;
- la valuta di riferimento;
- il metodo e la periodicità della presentazione dei conti ai clienti;
- la remunerazione dell'amministratore patrimoniale;
- la possibilità di delegare compiti a terzi.

2.4 Procedure e compiti

Le procedure (processi) e i compiti fondamentali per l'attività e la ripartizione dei compiti sono documentati in maniera chiara e comprensibile e impostati in modo adeguato all'attività.

2.5 Politica e gestione dei rischi

Esiste una politica dei rischi formalizzata e adeguata all'attività, che fissa i principi di comportamento che il consiglio di fondazione, l'organo di gestione e l'amministratore patrimoniale devono seguire verso l'esterno e verso l'interno in materia di rischi.

Esiste una gestione dei rischi formalizzata e adeguata all'attività, che fornisce le informazioni necessarie per vigilare sui rischi e costituisce quindi la base per gestirli.

2.6 Sistema di controllo interno

Esiste un sistema di controllo interno formalizzato e adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento.

2.7 Responsabili

2.7.1 Requisiti generali

Le persone seguenti devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 51b cpv. 1 LPP):

- i membri del consiglio di fondazione;
- i membri di organi d'investimento dotati di competenze decisionali (comitato o commissione d'investimento oppure organi analoghi);
- le persone attive nella gestione dotate di competenze decisionali;
- le persone attive nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali (le persone che prendono decisioni in materia di investimenti);
- le persone fisiche responsabili per una persona giuridica (ed eventualmente di una società di persone) che sono incaricate di gestire la fondazione d'investimento o amministrare il suo patrimonio.

2.7.2 Requisiti tecnici

a) *Membri del consiglio di fondazione*

I membri del consiglio di fondazione devono disporre delle qualifiche professionali necessarie (formazione ed esperienza) affinché il consiglio di fondazione nel suo complesso possa svolgere ciascuno dei compiti che gli sono attribuiti.

b) *Membri di organi d'investimento dotati di competenze decisionali*

La maggior parte dei membri di organi d'investimento dotati di competenze decisionali deve soddisfare i requisiti tecnici di cui alla lettera d.

c) *Persone attive nella gestione dotate di competenze decisionali*

Le persone attive nella gestione dotate di competenze decisionali devono possedere le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'esercizio della loro attività.

d) *Persone attive nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali*

Le persone attive nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali devono disporre di una qualifica professionale che risponda alle esigenze di tale attività e di un'esperienza pratica di almeno cinque anni nell'amministrazione di patrimoni per conto di terzi.

2.7.3 Verifica del rispetto dei requisiti previsti per i responsabili

I responsabili devono soddisfare durevolmente i requisiti generali e tecnici di cui ai capitoli 2.7.1 e 2.7.2. La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se i responsabili soddisfino

ancora i requisiti previsti. Su richiesta, la fondazione d'investimento o i responsabili sono tenuti a fornire le indicazioni richieste e ad allegare la documentazione necessaria. Se indizi fondati fanno supporre che i responsabili non soddisfino più i requisiti previsti, questi vanno immediatamente comunicati alla CAV PP. Per ogni domanda di costituzione di una fondazione d'investimento (cap. 3.1), la CAV PP verifica se i responsabili soddisfino i requisiti previsti. La fondazione d'investimento è tenuta a comunicare senza indugio gli avvicendamenti di personale alla CAV PP (art. 48g cpv. 2 OPP 2). Con la comunicazione vanno fornite tutte le indicazioni richieste e va allegata la documentazione necessaria (secondo il modulo ufficiale). La CAV PP può adottare misure adeguate nei confronti dei responsabili che non soddisfano i requisiti (p. es. sospensione o destituzione dalla carica).

2.7.4 Definizione dei requisiti previsti per il consiglio di fondazione

Le grandi linee dei requisiti previsti per il consiglio di fondazione nel suo complesso e per ciascuno dei suoi membri sono fissati per iscritto. A ogni nomina di un nuovo membro, il consiglio di fondazione verifica se questi soddisfa i requisiti.

2.7.5 Delega di compiti

La scelta delle persone cui il consiglio di fondazione può delegare compiti di gestione e di amministrazione in virtù dell'articolo 7 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond; RS 831.403.2) avviene in modo trasparente e sulla base di profili dei requisiti predefiniti. Le persone a cui sono stati affidati compiti devono soddisfare duramente i requisiti generali e tecnici di cui ai capitoli 2.7.1 e 2.7.2. Il consiglio di fondazione garantisce che esse ricevano istruzioni adeguate e siano sufficientemente sorvegliate nonché che adempiano il loro dovere fiduciario della diligenza ed evitino conflitti d'interesse (art. 51b cpv. 2 LPP e cap. 2.7.6). I relativi compiti del consiglio di fondazione sono stabiliti per iscritto.

2.7.6 Conflitti d'interesse

Il consiglio di fondazione adotta misure organizzative adeguate alle dimensioni e alla struttura della fondazione d'investimento al fine di individuare i conflitti d'interesse, risolverli ed evitare che ne sorgano di nuovi.

L'assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione (art. 8 cpv. 4 OFond).

Se un conflitto d'interesse non può essere evitato, il consiglio di fondazione lo menziona e ne indica i motivi nell'allegato al conto annuale.

2.8 Contabilità e rendiconto

La contabilità è organizzata in modo adeguato all'attività. La contabilità e il rendiconto sono conformi alle prescrizioni giuridiche (in particolare agli art. 38 segg. OFond e art. 47 segg. OPP 2).

2.9 Verbale dell'assemblea degli investitori

Il verbale dell'assemblea degli investitori va redatto possibilmente entro 30 giorni, in modo che gli investitori possano accedervi rapidamente se lo richiedono (art. 3 cpv. 1 OFond in combinato disposto con l'art. 702 cpv. 4 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]).

2.10 Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Le fondazioni d'investimento ai sensi degli articoli 53g segg. LPP sono tenute a rispettare le disposizioni giuridiche vigenti, in particolare nell'ambito della previdenza professionale, e le regolamentazioni della CAV PP.

La CAV PP può verificare il rispetto dei requisiti secondo le presenti direttive e richiedere un rapporto di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Su richiesta, la fondazione d'investimento è tenuta a fornire alla CAV PP le indicazioni richieste e ad allegare la documentazione necessaria.

3 Procedura per la costituzione di una fondazione d'investimento

3.1 Richiesta di costituzione

Chiunque desideri costituire una fondazione d'investimento ai sensi degli articoli 53g segg. LPP deve inoltrare una richiesta alla CAV PP mediante il modulo ufficiale, fornendo tutte le indicazioni richieste e allegando la documentazione necessaria.

3.2 Rapporto di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale

La CAV PP esamina la richiesta e, se del caso, invita il richiedente ad apportare i necessari adeguamenti. Una volta ottenuta la documentazione corretta, la CAV PP autorizza il richiedente a incaricare un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, abilitata conformemente alle disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, di elaborare un rapporto di verifica sulla base del mandato di verifica ufficiale e di inoltrarlo alla CAV PP.

3.3 Approvazione della costituzione

Se l'intera documentazione e il rapporto di verifica dell'impresa di revisione sotto sorveglianza statale adempiono i requisiti, la CAV PP dà la sua approvazione alla costituzione della fondazione d'investimento.

3.4 Costituzione

La costituzione avviene con l'adozione degli statuti, per atto pubblico, secondo le disposizioni del Codice civile relative al diritto in materia di fondazioni (art. 80 segg. CC; RS 210).

3.5 Decisione relativa all'assunzione della vigilanza

Dopo la costituzione della fondazione d'investimento, il richiedente inoltra alla CAV PP i documenti seguenti:

- gli statuti (in quattro esemplari originali);
- tutti i regolamenti (ciascuno in versione originale debitamente firmata);
- il giustificativo relativo al patrimonio di dotazione della fondazione (art. 22 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale [OPP 1; RS 831.435.1]).

Dopo aver ricevuto tutta la documentazione, la CAV PP emana la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e la trasmette al richiedente nonché al competente ufficio del registro di commercio.

4 Entrata in vigore

Le direttive modificate entrano in vigore il 1° settembre 2024.

27 agosto 2024

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

La presidente: Vera Kupper Staub

La direttrice: Laetitia Raboud

Allegati

- Modulo di richiesta per la costituzione di una fondazione d'investimento (Allegato 1)
- Mandato di verifica per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale (Allegato 2)
- Modulo per la comunicazione degli avvicendamenti di personale presso le fondazioni d'investimento (Allegato 3)
- Allegati ai moduli

5 Commento

5.1 Capitolo 2.3 – Contratti

Per gli investimenti alternativi soggetti a esame preliminare, in via eccezionale e per motivi validi può essere concordata d'intesa con la CAV PP anche una durata del contratto più lunga.

5.2 Capitolo 2.7.1 – Requisiti generali

Il concetto di «garanzia di un'attività irreprensibile» proviene dalla legislazione sui mercati finanziari. Secondo la definizione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vi rientrano tutti i fattori di carattere personale e professionale che consentono a una persona di assumere correttamente la direzione di un'impresa sottoposta a vigilanza. Ai fini della valutazione di tale garanzia sono importanti innanzitutto l'attività professionale presente e quella passata, in un'ottica futura.

Per questa valutazione si rinvia alla prassi e alla giurisprudenza. Questa si è sviluppata in particolare negli ambiti della vigilanza sui mercati finanziari e della sorveglianza dei revisori. Il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) e l'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM; RS 954.1) è stato illustrato ad esempio nella sentenza B-3708/2007, emanata il 4 marzo 2008 dal Tribunale amministrativo federale (consid. 3.1), nei termini seguenti (nostra traduzione):

«Un'attività irreprensibile presuppone competenze tecniche e un comportamento corretto negli affari. Per comportamento corretto negli affari s'intende in primo luogo il rispetto dell'ordinamento giuridico, vale a dire delle leggi e delle ordinanze, in particolare nell'ambito del diritto delle banche e delle borse ma anche del diritto civile e penale, nonché degli statuti e delle regolamentazioni interne (...). In altre parole, il requisito di un'attività irreprensibile non è compatibile con pratiche che violano le pertinenti norme giuridiche, le regolamentazioni interne, i codici deontologici o gli accordi contrattuali stipulati con i clienti, contravvenendo ad esempio agli obblighi di fedeltà e di diligenza previsti in questo contesto (...).»

5.3 Capitolo 2.7.2 – Requisiti tecnici

Secondo la lettera d, le persone attive nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali devono disporre di un'esperienza pratica di almeno cinque anni nell'amministrazione di patrimoni per conto di terzi. Va tenuto presente che per immobili e investimenti alternativi specifici possono essere richieste, in base alle circostanze, conoscenze particolari diverse da quelle relative all'amministrazione di patrimoni per conto di terzi (p. es. in ingegneria o architettura) e che in questi casi un'esperienza professionale in materia è necessaria e sufficiente. Questo vale anche per i membri di organi d'investimento dotati di competenze decisionali di cui alla lettera b.

5.4 Capitolo 2.7.3 – Verifica del rispetto dei requisiti previsti per i responsabili

Se indizi fondati fanno supporre che i responsabili non soddisfino più i requisiti previsti, questi vanno immediatamente comunicati alla CAV PP. A titolo esemplificativo, si può menzionare l'avvio di un procedimento penale, in particolare nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio.

La comunicazione degli avvicendamenti di personale viene effettuata mediante il modulo ufficiale per la comunicazione degli avvicendamenti di personale presso le fondazioni d'investimento (Allegato 3 delle presenti direttive, pubblicato sul sito Internet della CAV PP: www.oak-bv.admin.ch). Per ogni persona interessata vanno fornite le indicazioni e inoltrati i documenti richiesti nel modulo summenzionato.

Se gli avvicendamenti riguardano persone giuridiche (o società di persone) incaricate di amministrare il patrimonio secondo l'articolo 48f capoverso 4 OPP 2, occorre effettuare una comunicazione. In caso di semplice avvicendamento di persone fisiche responsabili in seno a una persona giuridica (o società di persone) abilitata secondo l'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 non va effettuata alcuna comunicazione.

5.5 Capitolo 2.7.6 – Conflitti d'interesse

I conflitti d'interesse possono sorgere in diverse circostanze e non possono essere elencati in modo esaustivo. È dunque importante che la fondazione d'investimento definisca le regole da rispettare in tal caso e le fissi in un regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine.

Le transazioni patrimoniali vanno effettuate alle usuali condizioni del mercato. Se queste vengono condotte tra la fondazione d'investimento e imprese nelle quali responsabili della fondazione svolgono mandati o di cui detengono partecipazioni qualificate, vi è un conflitto d'interesse, che va indicato e motivato nell'allegato al conto annuale.

5.6 Capitolo 3 – Procedura per la costituzione di una fondazione d'investimento

La costituzione di una fondazione d'investimento è disciplinata in particolare dagli articoli 12 seg. e 21 seg. OPP 1.

5.7 Capitolo 3.1 – Richiesta di costituzione

Il modulo ufficiale di richiesta per la costituzione di una fondazione d'investimento, con le indicazioni da fornire e la documentazione da allegare, costituisce l'allegato 1 delle presenti direttive ed è pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch).

Per verificare se i responsabili soddisfino o meno i requisiti generali e tecnici previsti (cap. 2.7.1 e 2.7.2 delle presenti direttive), la CAV PP si basa sulle indicazioni fornite e sulla documentazione allegata al modulo summenzionato. La verifica viene effettuata in virtù degli articoli 12 capoverso 3 e 13 capoverso 3 OPP 1.

Il modulo di richiesta si articola nelle tre parti seguenti.

I – Dati generali

In questa parte vanno indicati i dati generali relativi al fondatore e ai singoli organi della costituenda fondazione d'investimento. Occorre inoltrare le bozze degli statuti e dei regolamenti nonché dei contratti di prestazioni, in caso di delega di compiti a terzi.

II – Dati relativi a persone giuridiche o società di persone

Se si prevede di delegare a un'impresa la gestione della costituenda fondazione d'investimento o l'amministrazione del suo patrimonio, vanno fornite le indicazioni e la documentazione sull'impresa in questione secondo le prescrizioni formulate in questa parte.

III – Dati relativi a persone fisiche

Per ogni responsabile (membri del consiglio di fondazione, membri di un organo d'investimento dotato di competenze decisionali, persone attive nella gestione della fondazione o nell'amministrazione del patrimonio dotate di competenze decisionali) vanno fornite le indicazioni e la documentazione richieste in questa parte, a prescindere dal fatto che la persona in questione sia o meno alle dipendenze dirette della fondazione d'investimento. Vanno dunque inoltrate, ad esempio, anche le indicazioni e la documentazione relative alle persone attive per un'impresa esterna

incaricata della gestione della fondazione ai sensi della cifra II. Per contro, non vanno inoltrate le indicazioni e la documentazione relative alle persone che operano per un amministratore patrimoniale esterno secondo l'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 ai sensi della cifra II, poiché in tal caso l'adempimento dei requisiti personali e tecnici necessari è già stato verificato dalle autorità competenti.

5.8 Capitolo 3.2 – Rapporto di verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale

In una prima fase, la CAV PP esamina la richiesta inoltrata (piano concettuale, organizzazione, regolamenti, contratti ecc.). In una seconda fase, una volta terminata questa procedura e ottenuta l'approvazione di principio della CAV PP, il richiedente incarica un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale di elaborare un rapporto di verifica e di inoltrarlo alla CAV PP. La verifica viene effettuata conformemente al mandato di verifica per l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, che costituisce l'allegato 2 delle presenti direttive ed è pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch).